



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles,
DDG2/C2 TM/ks (2013) 453584

Egregio Dr. Assenza,

La ringraziamo per la lettera del 23 gennaio 2013 indirizzata all'unità AGRI C.2, concernente le sanzioni relative al regolamento (UE) n. 585/2011.

Anzitutto, supponiamo che nel secondo paragrafo della Sua lettera Lei si riferisca all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione relativo ai produttori aderenti alle organizzazioni di produttori e non allo stesso paragrafo dell'articolo 5 di tale regolamento che si riferisce ai produttori non aderenti. Questa risposta viene redatta in base a tale presupposto.

Poiché le misure eccezionali di sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 585/2011 non sono incluse nei programmi operativi dell'organizzazione di produttori, l'articolo 117 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai pagamenti contemplati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione.

Infine, la sanzione prevista all'articolo 121 del regolamento 543/2011 si applica alle superfici per le quali l'obbligo non è stato rispettato.

Il presente parere è fornito con l'avvertenza che, in caso di controversia in merito all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, spetta alla Corte di giustizia fornire un'interpretazione definitiva.

Distinti saluti,



José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dr. Felice Assenza
Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali
DG PIUE
Via XX Settembre, 20
00187 – ROMA
ITALIA